

FONDAZIONE RIVIERA-MIRANESE

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FondAzione Riviera-Miranese" con sede in Dolo, Piazzetta Aldo Moro 14.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

La Fondazione realizza il pubblico interesse, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Provincia di Venezia e, più in particolare, in quello della Riviera del Brenta e del Miranese.

ART. 2 - NATURA, SCOPI E RUOLO

La Fondazione si propone come soggetto della società civile, formazione sociale libera e indipendente, espressione del pluralismo sociale. Essa mira ad esaltare l'interazione fra individui come elemento di crescita reciproca, collocata al di sopra di qualsivoglia sistema o articolazione politica ed ancorata alla comunità di riferimento.

Essa si propone di migliorare le condizioni di vita degli appartenenti alla comunità assumendo a riferimento la centralità della persona, intesa come superamento di tutte le barriere che impediscono la piena realizzazione della personalità in un contesto di libertà, solidarietà, tolleranza e spirito di servizio, prestando particolare attenzione alla soddisfazione dei bisogni delle categorie più svantaggiate.

Essa mira ad innalzare la soglia della coscienza sociale attraverso la propagazione del senso di appartenenza alla comunità, di partecipazione alla vita della stessa e di coesione fra i suoi membri, al fine di incrementare e migliorare il tessuto delle relazioni sociali.

La sua azione si esplicherà prevalentemente nei campi della promozione culturale, dell'arte, della valorizzazione dei beni storico-ambientali-paesaggistici e della solidarietà sociale, con caratteri che la qualifichino più per la funzione che svolge che per l'apporto economico che può conferire.

La Fondazione si offre perciò come risorsa sociale, come motore e catalizzatore della società civile che mira a legittimarsi, nei confronti delle

componenti sociali, come elemento di identificazione, riferimento ed organizzazione.

Essa sostanzialmente si pone come produttore di un nuovo contesto relazionale, come centro di imputazione culturale teso ad affermare i valori costituenti e a veicolarne i significati promuovendo la loro condivisione attraverso un'azione di rafforzamento ed aggregazione in rete delle esistenti organizzazioni della società civile.

ART. 3 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei Suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

A) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

B) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che detenga a qualsiasi altro titolo;

C) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

D) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia compatibile con le proprie finalità; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

E) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

F) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei prodotti multimediali e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (*gadgets* e simili);

G) organizzare eventi, convegni, corsi e seminari sui temi d'interesse per la Fondazione.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di € 100.000,00, nonché:

- da conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o dagli aderenti;

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla

Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- da elargizioni di denaro espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 5 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che espressamente siano destinate al fondo di gestione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici per l'attività della Fondazione;
- dai contributi annuali degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti direttamente dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 - PARTECIPANTI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione oppure a quello di gestione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o attraverso donazioni di beni materiali o immateriali per un valore non inferiore alla misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di “aderente” dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ed essa risulterà dall'Albo degli Aderenti tenuto e aggiornato dalla Fondazione.

ART. 8 - PREROGATIVE DEGLI ADERENTI

La qualifica di “aderente” dà diritto, in considerazione della necessità e importanza di tale categoria per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che mira a possedere una base partecipativa più larga possibile, ad essere membro con diritto di voto dell'Assemblea di Partecipazione. Gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

ART. 9 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici aderenti che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nei tempi e nella misura minima determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- l'Assemblea di Partecipazione,
- il Comitato di Nomina.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta a favore della Fondazione.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri effettivi, anche esterni alla Fondazione, di cui almeno cinque nominati dal Comitato di nomina e due nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed al suo interno può nominare un Vicepresidente.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge il Presidente della Fondazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tutti i membri effettivi del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati e possono essere riconfermati.

Il membro effettivo del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso l'organo cui spetta la nomina deve provvedere alla sua sostituzione; il nuovo consigliere resterà in carica sino allo spirare del suo mandato triennale.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione non riservati ad altri organi.

In particolare provvede a:

- predisporre le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività statutariamente stabilite;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- stabilire criteri, requisiti e contributi minimi da chiedere per l'assunzione delle qualifiche di aderente e partecipante istituzionale;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- nominare il Segretario Generale;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri.

ART. 12 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

La carica di sindaco, assessore e ogni altro ruolo di natura politica, anche delegato dagli organi di governo degli enti territoriali, inclusi gli incarichi di amministrazione in associazioni, consorzi e società da questi partecipate, sono incompatibili con le funzioni di consigliere d'amministrazione della Fondazione.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, fax o e-mail spediti con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail inviati con ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve svolgersi almeno a un giorno di distanza dalla prima. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a tre. Esso delibera, con voto palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, esteso su apposito libro da tenersi a cura dell'organo stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 14 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, in cui ha diritto di voto, coordina l'attività degli organi e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In assenza o impedimento di Presidente e Vicepresidente le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza può assumere determinazioni, purché non attribuite alla competenza esclusiva collegiale, ma deve ottenerne la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.
Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli Organi collegiali, al successivo controllo dei risultati, all'attuazione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione.
Partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dalla Fondazione di Venezia, gli altri due membri dallo stesso Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea può eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione con una maggioranza che comprenda il voto favorevole di almeno dieci enti pubblici e/o privati rappresentativi del territorio di Riviera del Brenta e Miranese.
Essa può eleggere un membro del Comitato di Nomina, scelto tra i propri componenti o tra i rappresentanti degli stessi.
L'assemblea formula pareri e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della fondazione, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e costituisce momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad essa sono invitati i componenti degli organi e possono essere invitati soggetti esterni.

ART. 18 - COMITATO DI NOMINA

Il Comitato di nomina è composto da:

- un rappresentante della Fondazione di Venezia;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci di Riviera del Brenta e

Miranese;

- un rappresentante dell'Assemblea di Partecipazione.

Esso rimane in carica per quattro anni e opera sulla base del regolamento approvato dall'Assemblea di partecipazione; elegge da cinque a sette membri del Consiglio di Amministrazione e viene a tal fine convocato, senza indugio, dal Presidente della Fondazione.

ART. 19 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

ART. 20 - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe di pubblica utilità.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto, come la decisione di estinzione della Fondazione, possono essere deliberate solo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in carica.

ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.